DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 1980
che modifica la quinta decisione 76/539/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(80/367/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE (4), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con decisione 76/539/CEE (6), modificata da ultimo dalla decisione 79/803/CEE (7), il Consiglio ha constatato che le sementi di alcune specie prodotte in ventidue paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità ;

considerando che si è constatato che esistono anche in Cile, per talune specie di piante, delle regole relative ai controlli delle sementi ;

considerando che l'esame delle norme di detto paese e della loro applicazione ha permesso di constatare che per alcune specie le condizioni cui le sementi raccolte e controllate nello stesso paese sono sottoposte, per quanto concerne le loro caratteristiche e identità, nonché per quanto concerne il loro esame, contrassegno e controllo, offrono le stesse garanzie di quelle prescritte per le sementi raccolte e controllate nella Comunità ;

considerando che è necessario che il Cile benefici dell'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato della decisione 76/539/CEE è modificata come segue :

È aggiunto il numero progressivo 23 che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.
(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(6) GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 10.
(7) GU n. L 237 del 21. 9. 1979, pag. 31.

ALLEGATO

N. d'ordine	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
23	Cile (RCH)	Servicio Agricola y Ganadero, Unidad Tecnica de Semillas (Servizio dell'Agricoltura e del bestiame, unità tecnica delle sementi)	— Barbabietole	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified seed	— Sementi certificate	1, 3, 4 a), 6, 8, 9, 10
			— Specie di graminacee soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 1ª generazione	— Sementi certificate di 1ª riproduzione	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 2ª generazione e generazioni ulteriori	— Sementi certificate delle riproduzioni seguenti	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
			— Trifoglio violetto	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 1ª generazione	— Sementi certificate di 1ª riproduzione	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 2ª generazione e generazioni ulteriori	— Sementi certificate delle riproduzioni seguenti	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
			— Cereali ad eccezione di scagliola, granturco e riso	— Basic seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10
				— Certified seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 4 a), 5, 8, 9, 10